



Comune di Gaggiano
Provincia di Milano

SETTORE SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

- Visto l'art.65 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni, recante: "Misure di finanzia pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- Visto l'art.16 del D.M. 21 dicembre 2000, n.452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";

RENDE NOTO che:

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2011, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2012;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art.44 della Legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- ai sensi dell'art.80, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché i titolari dello status di rifugiati politici;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 131,87 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art.65, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della Legge n.448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo Ufficio;
- il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2011, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 23.736,50;
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n.452.

Questo avviso è inserito nel sito web istituzionale di questo Comune.

Informativa art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice sulla Privacy)

Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzati esclusivamente dagli incaricati del trattamento per l'istruttoria del procedimento e comunque per soli fini istituzionali.

Gaggiano, marzo 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Amalia Cigognini